

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno venti marzo duemilaventuno, alle ore dieci e minuti trenta.

In Castelfranco Veneto (TV), via dei Carpani n. 16/Z, al piano terra, ove richiesta.

Innanzitutto a me **Anna Battistella**, Notaio in Pieve del Grappa, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Treviso,

è presente

- **ANDRETTA Elisabetta**, nata a Thiene (VI) il 14 settembre 1963, codice fiscale NDR LBT 63P54 L157Z, domiciliata per la carica presso la sede della infra costituita associazione, la quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di Vice Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione "CLUB AMICI DEL CUORE", con sede in Castelfranco Veneto (TV) via dei Carpani n. 16/Z, codice fiscale 90001180265, associazione riconosciuta in data 6 febbraio 1996 iscritta al Registro Regionale delle Persone Giuridiche al n. 158, iscritta altresì al Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato al n. TV 0180, legittimato a questo atto a norma di legge e statuto.

Detta comparente, cittadina italiana della cui identità personale io notaio sono certo, mi dichiara che è riunita in seconda convocazione per questo giorno ed ora, essendo andata deserta la prima convocazione, l'assemblea della suddetta associazione per discutere e deliberare sul seguente:

"Ordine del Giorno:

1) *Adeguamento dello Statuto dell'Associazione al DLgs. 117/2017;*

2) *inerenti e conseguenti.*

e invita me Notaio a redigerne il relativo verbale.

Aderendo alla richiesta fattami io notaio do atto che assume la presidenza dell'assemblea, a norma dello statuto, la costituita la quale

CONSTATATO CHE:

a) l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di statuto, per questo giorno e a quest'ora in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta;

b) sono presenti il Vice Presidente del Consiglio Direttivo nella persona della costituita ed i signori PELLOIA Vincenzo, FIORIN Daniele, ESPOSITO Wladimiro e VISENTIN Francesco, quali consiglieri; mentre sono assenti giustificati ed informati i signori PAVAN Giovanni, quale Presidente del Consiglio Direttivo, e PIOVESAN Giuliana, quale Dimissionario;

c) nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno dichiarandosi tutti sufficientemente informati al riguardo;

d) è possibile modificare lo Statuto, in adeguamento alla normativa di cui al D. Lgs. 117/2017, con le maggioranze semplificate previste per l'assemblea ordinaria (qualunque numero



Anna Battistella

NOTAIO

REGISTRATO A

Treviso

Il 25 marzo 2021

al n. 9534 serie 1T

esente

di associati presenti, che deliberano a maggioranza dei presenti medesimi);

accertata l'identità e della legittimazione dei presenti,

DICHIARA

questa assemblea validamente costituita a norma di statuto in seconda convocazione ed idonea a delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, dichiarata aperta la seduta e, con riferimento all'ordine del giorno, illustra all'assemblea le ragioni che giustificano l'aggiornamento dello statuto.

In particolare esprime l'opportunità di aggiornare lo statuto per adeguarlo alla disciplina prevista dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo settore") nel rispetto della Legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 (BUR n. 81/2000) e del Regolamento regionale 10 maggio 2001, n. 2 (BUR n. 44/2001).

Il presidente illustra quindi all'assemblea le opportunità connesse a tale decisione e la loro importanza per l'attuazione degli scopi associativi.

In particolare, il Presidente fa presente le nuove norme in tema di denominazione con l'aggiunta dell'acronimo "ODV", di assemblea dei soci, di organi amministrativo e di controllo, di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento, in tema di associazioni di volontariato, di eventuale conseguimento della personalità giuridica e in tema di Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. In particolare su tale ultimo tema, il Presidente fa presente che il detto Registro non è stato ancora istituito e che, pertanto, l'associazione continuerà ad essere iscritta al Registro Regionale delle O.N.L.U.S. e regolata dalla normativa attualmente in vigore, ai sensi dell'articolo 101 del predetto D.Lgs, per poi "trasmigrare", ai sensi dell'articolo 54 del predetto D.Lgs nel nuovo Registro Unico Nazionale quando sarà istituito. Fino a tale momento, inoltre, il Presidente fa presente che sarà inibito l'utilizzo degli acronimi "ODV" e "ETS" negli atti, nella corrispondenza dell'associazione e nelle comunicazioni al pubblico che potrà, invece, avvenire solo dopo l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, così come anche argomentato dalla massima in tema di Terzo Settore n. 1 del Consiglio Notarile di Milano. Mentre, come argomentato dalla massima in tema di Terzo Settore n. 2, si è preferito inserire nella denominazione solo l'acronimo ODV.

Conclusa la sua esposizione il presidente invita l'assemblea alla discussione.

Dopo ampia e adeguata discussione l'assemblea, con il voto unanime dei presenti (anche per delega) espresso per alzata di mano precisamente dai 15 (quindici) soci presenti e 6 (sei) presenti per delega:

DELIBERA

1. di approvare il nuovo testo di Statuto della Associazione, composto di numero 26 (ventisei) articoli, portante, tra l'altro, la variazione della denominazione in "CLUB AMICI DEL CUORE - ODV", sotto la condizione sospensiva della valida iscrizione nel

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), statuto che, previa lettura, si allega a questo atto sotto la lettera "A"; sino a quel momento l'ente continua ad essere regolato dallo statuto attuale, compreso l'acronimo "O.N.L.U.S." che sarà sostituito dal nuovo acronimo "ODV" solo con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 117/2017.

Pertanto l'Associazione, ai sensi dell'art. 104, comma 2, del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, recante "Codice del Terzo Settore", utilizzerà nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "O.N.L.U.S." sino al periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 101, comma 10, del D.Lgs. 117/2017 e, comunque, sino all'inizio del periodo d'imposta successivo all'iscrizione dell'Associazione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Avveratasi la predetta condizione, l'Associazione assumerà nella propria denominazione e utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'indicazione "Organizzazione di Volontariato" o l'acronimo "ODV";

2. di autorizzare il Presidente nella citata veste, a procedere allo svolgimento di ogni formalità necessaria e opportuna per dare esecuzione a quanto appena deliberato finanche iscrivere l'associazione presso ogni albo, registro ed elenco connesso all'esercizio dell'attività associativa e ad apportare a questo atto eventuali modificazioni all'uopo necessarie.

Il Presidente, al fine dell'iscrizione della Associazione nel Runts, da atto che il patrimonio alla data odierna non è inferiore ad euro 20.000 (ventimila), come risulta da bilancio approvato in data 31 dicembre 2020.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore undici e minuti venti.

Spese ed imposte di quest'atto, inerenti e conseguenti, sono a carico dell'associazione.

Il presente atto è esente da imposta di registro e di bollo a norma dell'articolo 82 D.Lgs n. 117/17.

La comparente da atto di aver ricevuto da me Notaio l'informativa sulla protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali c.d. GDPR) ed autorizza l'intero trattamento dei dati personali per tutti i fini di legge, nonché le comunicazioni a tutti gli uffici competenti e la conservazione dei dati stessi.

Di questo atto, scritto con sistema elettronico e completato a penna da persona di mia fiducia, ho dato lettura, unitamente a quanto allegato, alla costituita che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio nei modi di legge, alle ore undici e minuti trentacinque. Consta di un foglio di cui occupa tre pagine intere e fin qui della presente.

Firmato

Andretta Elisabetta

Anna Battistella notaio (Sigillo)

STATUTO

Art. 1) DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

E' costituita ai sensi del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Associazione "CLUB AMICI DEL CUORE - O.N.L.U.S." con sede in Castelfranco Veneto (TV), in via dei Carpani n. 16/Z.

Quando sarà istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), introdotto con D. Lgs. 117/2017, la denominazione dell'Associazione sarà "CLUB AMICI DEL CUORE - ODV".

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'associazione è stabilita al 31 (trentuno) dicembre 2033 (duemilatrecentatré).

Art. 2) FINALITA'

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di Interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare si propone di:

- prevenire e realizzare una maggiore partecipazione ai problemi attinenti il recupero fisico e psicologico dei cardiopatici e diffondere la riabilitazione cardiologica;
- mantenere i benefici risultati ottenuti con la riabilitazione cardiologica;
- migliorare le cure delle malattie cardiovascolari.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e in base a quanto previsto nell'art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017, sono:

* lett. A: interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, e alla legge 22 giugno 2016 n. 112, e successive modificazioni;

* lett. C: prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

* lett. I: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

* lett. U: beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

* lett. W: promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000 n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1 comma 266 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le azioni si concretizzeranno in:

- * dibattiti, convegni culturali e ricreativi nonché incontri sociali;
- * indagini sulla popolazione;
- * corsi di studio;
- * campagne di sensibilizzazione ed ogni altra forma di comunicazione;
- * acquisto e assegnazione di attrezzature e di macchinari speciali o innovativi ai Reparti ospedalieri di Cardiologia;
- * corsi di ginnastica ed altre forme di attività fisica;
- * partecipazione a progetti, sperimentazioni ed altri programmi scientifici a beneficio della cardiologia nei suoi vari aspetti;
- * azioni promozionali e di sostegno, elargizioni finanziarie, assegnazioni di borse di studio.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni

contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/17.

L'associazione potrà realizzare le proprie finalità anche in collaborazione con professionisti, con altre associazioni, con fondazioni o con altri enti aventi attività o scopi analoghi o similari ai propri. L'Associazione potrà altresì federarsi con altri Enti con scopo analogo di livello superiore. Le finalità statutarie si esauriscono nell'ambito della Regione Veneto.

Art. 3) PRINCIPI

Caratteristica essenziale dell'Associazione è quella di essere libera, indipendente, apolitica, aconfessionale e multietnica; non ammette discriminazione di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica.

Art. 4) ASSOCIATI E LORO AMMISSIONE

Sono componenti dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche, che ne facciano esplicita richiesta, che siano in possesso dei requisiti morali compatibili con le finalità dell'Associazione e che risultino in regola con il versamento dell'annuale quota associativa stabilita. Tutti gli associati sono ammessi a tempo indeterminato, purché in regola con il versamento della quota annuale, essendo esclusa ogni previsione di associato temporaneo o aderente all'Associazione a tempo determinato.

La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il consiglio direttivo deve entro 30 (trenta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

L'aspirante associato può, entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Art. 5) DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli iscritti all'associazione partecipano di diritto alla vita culturale ed organizzativa della medesima. Gli associati maggiori di età hanno il diritto di voto nelle assemblee convocate non appena iscritti nel libro degli associati. In particolare essi possono esercitare tale diritto nell'approvazione e nelle modificazioni dello statuto e dei regolamenti nonché nella nomina degli organi direttivi dell'associazione. Parimenti gli stessi possono essere eletti alle cariche associative previste.

Hanno altresì diritto ad esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite nel presente statuto e a denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i., facendone apposita istanza al Consiglio Direttivo.

Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 6) ESCLUSIONE E RECESSO

La qualità di associato si perde per esclusione, per gravi motivi ed in particolare:

- a) per mancato rispetto delle norme e dello spirito del presente statuto;
- b) per qualsiasi attività, diretta ed indiretta, mirante a politicizzare la propria adesione o il proprio contributo all'attività dell'Associazione o agendo in modo tale da renderla strumento per il perseguimento di interessi personali in contrasto con gli scopi o con le altre regole del presente statuto;
- c) per morosità nel versamento dell'annuale quota associativa.

L'esclusione è decisa dal Consiglio Direttivo con possibilità di appello all'assemblea e comunque al Giudice Ordinario.

L'associato può altresì recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta agli amministratori. Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatto almeno tre mesi prima.

Art. 7) VOLONTARI

L'associazione rappresenta altresì un'organizzazione di volontariato ed è pertanto costituita da un numero non inferiore a sette persone fisiche.

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

I volontari che svolgono attività non occasionale devono essere iscritti in un apposito registro.

Art. 8) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale degli associati;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Proibiviri;
- e) l'Organo di controllo;
- f) il Collegio dei revisori (ove necessario).

Art. 9) PRESIDENTE ONORARIO

E' prevista la nomina di un Presidente Onorario.

ASSEMBLEA

Art. 10) L'Assemblea generale è formata dagli associati che, al momento della convocazione, hanno diritto di partecipare alla vita dell'associazione a norma dell'art. 4. Essa si riunisce in seduta Ordinaria e Straordinaria. Elegge tra gli associati effettivi un segretario e due o più scrutatori. Il segretario redige il verbale che sarà sottoscritto dal Presidente, dal segretario stesso e dagli scrutatori, salvo che il verbale venga redatto da un Notaio, qualora il suo intervento sia necessario per legge o quando il Consiglio Direttivo ritenga opportuna la sua presenza.

Art. 11) L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio associativo, per l'approvazione del rendiconto o bilancio consuntivo predisposta dal Consiglio Direttivo e per stabilire le direttive di ordine generale da seguire nell'attuazione degli scopi previsti dal presente statuto.

Essa può essere convocata ogni qualvolta sia necessario deliberare su problemi ad essa proposti dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati. Con votazione a schede segrete, essa elegge tra i suoi componenti i membri del Consiglio Direttivo, l'organo di controllo ed il Collegio dei Proibiviri. Elegge altresì il Collegio dei Revisori, nei casi previsti dagli art. 30 e 31 del D.lgs. 117/2017. Provvede altresì alla revoca degli stessi.

L'Assemblea ordinaria delibera altresì su:

- * eventuale bilancio sociale;
- * responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- * esclusione degli associati, in caso di appello contro la decisione del Consiglio Direttivo;
- * eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- * altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea Straordinaria delibera su:

- * modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- * trasformazione, fusione o scissione dell'organizzazione;
- * scioglimento e messa in liquidazione dell'Associazione nonché sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

Art. 12) Le assemblee sono convocate per iscritto dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso spedito agli associati almeno otto giorni prima dell'adunanza, al domicilio risultante all'associazione sulla base delle indicazioni ad essa fornite. Nei casi giudicati urgenti dal Consiglio Direttivo, l'assemblea può essere convocata con un preavviso di tre giorni.

Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso può essere fissato il giorno e l'ora per la seconda convocazione.

La seconda convocazione deve essere almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

Il Presidente deve altresì convocare senza ritardo l'assemblea quando ne sia fatta richiesta da

almeno un decimo degli associati.

Art. 13) L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando risulti presente o sia rappresentata la maggioranza degli associati e in seconda convocazione con la presenza di qualsiasi numero di associati intervenuti o rappresentati.

L'assemblea straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza o con la rappresentanza della maggioranza degli associati.

Le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

I componenti del Consiglio Direttivo non possono votare nelle delibere riguardanti il bilancio e la loro responsabilità. Parimenti il socio non può votare nelle deliberazioni in cui abbia un interesse in conflitto con quello dell'associazione.

Ogni associato ha diritto ad un voto. Egli può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto ed è valida solo per le singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive. Sono ammesse fino a due deleghe per ogni partecipante.

Il diritto di partecipare all'assemblea degli associati, anche in presenza di delega, è riconosciuto dal Presidente dell'assemblea stessa.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 14) Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri, eletti tra gli associati ovvero tra le persone indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Esso elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, il Responsabile per le attività ricreative e sociali ed il Responsabile per i rapporti pubblici.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il consiglio direttivo stabilisce annualmente l'entità della quota associativa, delibera in merito alle domande di iscrizione di nuovi associati, alle proposte di espulsione e all'accettazione delle loro dimissioni.

Decide ogni questione organizzativa concernente l'attività dell'associazione, stabilisce le polizze assicurative contro infortuni, malattie, responsabilità civile per la copertura rischi connessi all'attività prestata dai volontari a favore dell'associazione, i rimborsi spese loro spettanti.

Predisporre la proposta di bilancio o di rendiconto da sottoporre annualmente all'approvazione dell'assemblea, redige l'eventuale bilancio di previsione da adottare e propone gli indirizzi di ordine generale da seguire per l'attuazione degli scopi associativi.

E' competente altresì su:

- * l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea,
- * la predisposizione del bilancio sociale, se previsto;
- * gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge in merito a bilancio d'esercizio e bilancio sociale;
- * la predisposizione di tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- * la stipula di tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- * la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- * gli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza effettiva di almeno quattro componenti. Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Esso si raduna presso la sede dell'associazione o altrove, tutte le volte che il Presidente o in sua assenza, il Vicepresidente, lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi componenti.

Ciascun membro può farsi affiancare nelle attività di propria competenza da altri associati che abbiano in esse particolari competenze.

Nei casi di definitivo impedimento di uno o più consiglieri, si provvederà alla loro sostituzione nominando il socio o i soci che nell'ultima votazione abbiano ottenuto il maggior numero di

preferenze tra i non eletti. Essi rimarranno in carica fino alla scadenza prevista per coloro che sono stati sostituiti. Delle riunioni deve essere redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. In caso di assenza del Presidente e del Vicepresidente, le riunioni saranno Presiedute dal Consigliere più anziano d'età.

Art. 15) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione. Egli convoca e presiede le assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento viene sostituito dal Vicepresidente con pari poteri e responsabilità.

Art. 16) Il segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio e delle relative delibere, assiste il Consiglio direttivo nella redazione dei bilanci e degli altri documenti ufficiali dell'associazione e ne cura l'amministrazione contabile.

Non può assumere iniziative che comportino spese non vincolate o comunque non di ordinaria amministrazione senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Art. 17) ORGANO DI CONTROLLO

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017. L'Organo di controllo, se collegiale, si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due componenti supplenti. L'organo di controllo rimane in carica per quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 117/2017 ed attesta, laddove presente, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige apposito verbale. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai consiglieri ed al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Art. 18) REVISORE LEGALE DEI CONTI

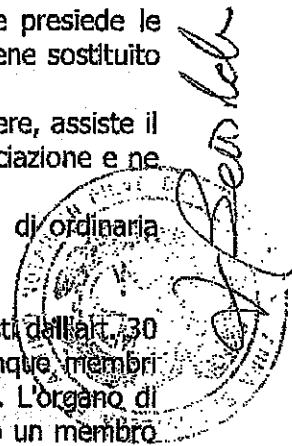
Il Collegio dei Revisori dei Conti viene istituito quando vi siano le condizioni indicate all'art 31 del D.lgs. 117/2017, è costituito da tre componenti nominati dall'Assemblea degli Associati tra soggetti dotati di adeguata professionalità. I Revisori durano in carica 4 (quattro) anni e possono essere rinominati. Il Collegio esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni e svolge ogni altro compito attribuitogli per legge o per statuto. I Revisori dei Conti partecipano di diritto all'Assemblea degli Associati, senza diritto di voto.

I Revisori dei Conti sono invitati a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo. Ove la situazione economico-finanziaria dell'Associazione non dovesse ritenere necessaria la costituzione di un Collegio di Revisori, il Consiglio Direttivo può richiedere all'Assemblea degli Associati di provvedere alla nomina di un solo Revisore, dotato di adeguata professionalità.

Art. 19) COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre associati le cui doti di equilibrio e di dirittura morale siano ampiamente riconosciute. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Provvedono ad eleggere un Presidente al loro interno.

Esso delibera sulle questioni disciplinari che gli vengono demandate dal Consiglio Direttivo, sulle eventuali controversie tra gli associati o fra questi e l'associazione e dirime le questioni legate all'applicazione o all'interpretazione del presente statuto.



Provivire Celsibelle

Art. 20) REMUNERAZIONE DELLE CARICHE

Tutte le cariche dell'associazione vengono rivestite a titolo sostanzialmente gratuito.

Art. 21) PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- * quote associative;
- * contributi pubblici e privati;
- * donazioni e lasciti testamentari;
- * rendite patrimoniali;
- * attività di raccolta fondi;
- * rimborsi da convenzioni;
- * ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

E' vietata la distribuzione, anche se effettuata in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o di altri elementi del capitale o del fondo patrimoniale durante la vita dell'organizzazione, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Ogni eventuale utile o avanzo di gestione conseguito dovrà essere impiegato per la realizzazione delle attività istituzionalmente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 22) BILANCIO

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore. Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, quando istituito, a cura del Consiglio Direttivo. Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, quando istituito, il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla legge. Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione

Art. 23) LIBRI SOCIALI

L'associazione ha l'obbligo di tenere, oltre alle scritture di cui all'art. 13, 14 e 17 del D.Lgs. 117/2017, i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'Organo di controllo, e degli altri eventuali organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 10 (dieci) giorni dalla data della richiesta formulata al consiglio direttivo.

Art. 24) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria, con le relative maggioranze.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo dopo la liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Statale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni stabilite nella delibera assembleare di scioglimento.

Per quanto non previsto si rinvia all'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 25) RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto troveranno applicazione le norme del Codice Civile in tema di associazioni riconosciute e non riconosciute, le disposizioni di cui al D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

Art. 26) ISCRIZIONE AL RUNTS

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D.Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di O.N.L.U.S. di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs. 117/17.

L'acronimo ODV o ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.



Prodotto Elisebelle

